



Nuove disposizioni introdotte dal DPCM 08/03/2020 in materia di “**misure urgenti per il contenimento del contagio** da COVID-19 e valide per il periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 03/04/2020 **nelle ZONE DI** *Regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia*).

Al fine di poter permettere una migliore applicazione all'interno delle aziende delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto, ritengo utile fornire di seguito alcuni chiarimenti / considerazioni pratiche di applicazione.

In particolare, all'interno delle **SUINDICATE ZONE** ora identificate: *Regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia*, occorre:

- 1 evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e/o in uscita dai territori e all'interno degli stessi salvo che per gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze di lavoro” o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
I chiarimenti in materia forniti dalla Regione Emilia Romagna (si veda il relativo allegato) permettono di affermare che **le imprese possono continuare la loro attività lavorativa / produttiva e sono consentiti gli spostamenti non solo dei lavoratori, ma anche delle merci.** E' garantita poi di conseguenza ai lavoratori transfrontalieri (*ovvero quelle persone che per esigenze di lavoro si muovono da un territorio citato del DPCM ad un altro*) la possibilità di entrare e uscire dai territori interessati dalle limitazioni per raggiungere il proprio posto di lavoro e per tornare a casa.

Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa a tutti gli effetti ed il personale che conduce i relativi mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

In allegato riportiamo un fac-simile di possibile dichiarazione che le aziende possono redigere per motivare e quindi garantire ai propri lavoratori gli spostamenti necessari alle esigenze lavorative sopra richiamate.

- 2 **È raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e ferie** fermo restando la possibilità di eseguire (ove possibile) il lavoro in modalità Smart-Working.
- 3 Per il resto del territorio nazionale (quindi extra zone rosse) dovranno essere applicate tutte le indicazioni riportate all'art.2 dello stesso DPCM 08/03/2020.
- 4 **Rimangono in vigore le principali norme relative ai comportamenti da adottare in termini di misure igienico-sanitarie personali e collettive già previste nei decreti ed ordinanze precedenti ed evidenziati nelle Ns. precedenti circolari del 24/02/2020 e del 02/03/2020.**
- 5 **Nelle attività con afflusso di pubblico vanno inoltre poste particolari attenzioni** relativamente alla gestione delle distanze di sicurezza, alla limitazione del n. di accessi in base alla dimensione degli spazi ed alla rigorosa applicazione delle norme igieniche e di sanificazione già richiamate nelle precedenti ordinanze emanate in materia. **Sono inoltre state introdotte specifiche limitazioni di orario per talune attività commerciali (esempio bar e ristorazione) che devono essere rispettate con rigore** da parte dei gestori stessi.

Le disposizioni legislative introdotte nella finalità di contenere il processo di diffusione del contagio da Covid-19, richiedono necessariamente la massima collaborazione da parte di tutte le varie funzioni aziendali e delle maestranze e **pertanto è necessario che le aziende promuovano un'informazione interna rivolta a tutto il personale in forza.**